

Spett. **CLIENTI**
Loro sedi

Esclusivamente via mail

OGGETTO: BONUS 600€ ANCHE AI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE.

E' stato firmato oggi stesso, 28 marzo 2020, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 44, che indica i **REQUISITI** e la **PROCEDURA** per l'indennità pari ad euro 600,00 per il mese di marzo 2020 anche ai professionisti iscritti ad enti previdenziali di diritto privato (casce di previdenza private).

A CHI SPETTA:

– ai professionisti (partita IVA individuale, soci di studi associati e società tra professionisti) **la cui attività sia stata limitata** in seguito ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza all'emergenza COVID-19, che nell'anno 2018 abbiano percepito un reddito complessivo (rigo RN1 del modello Unico PF 2019 redditi 2018) **inferiore ad euro 35.000**, calcolato al lordo dei canoni di locazione percepiti in conseguenza di contratti di affitto stipulati esercitando l'opzione per la cedolare secca (sia per locazioni ordinarie e sia locazioni brevi).

– ai professionisti (partita IVA individuale, soci di studi associati e società tra professionisti), la **cui attività sia cessata o ridotta o sospesa** in conseguenza all'emergenza COVID-19, che nell'anno 2018 abbiano percepito un reddito complessivo (rigo RN1 del modello Unico PF 2019 redditi 2018) **superiore ad euro 35.000 ma inferiore ad euro 50.000**, calcolato al lordo dei canoni locazione percepiti in conseguenza di contratti di affitto stipulati esercitando l'opzione per la cedolare secca (sia per locazioni ordinarie e sia locazioni brevi)

– L'indennità non forma reddito imponibile in capo ai percettori.

– **L'indennità è riconosciuta a chi sia in regola agli obblighi contributivi con riferimento all'anno 2019.**

– Per riduzione o sospensione dell'attività è da intendersi una comprovata **RIDUZIONE DEL REDDITO** (ricavi professionali meno costi direttamente inerenti all'esercizio dell'attività) nel primo trimestre 2020 almeno del 33% rispetto al reddito prodotto nel primo trimestre del 2019.



COME RICHIEDERLO:

– L'indennità deve essere **richiesta alla rispettiva cassa di previdenza a cui si risulta iscritti** attestando sotto la proprio responsabilità di:

- non essere titolare di pensione
- non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.
- non aver presentato medesima istanza ad altra forma previdenziale obbligatoria
- di aver percepito un reddito nell'anno di imposta non superiore agli importi di 35.000 euro o 50.000 euro a seconda dei casi prima esposti.
- di aver cessato la partita IVA nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020 o di aver subito una riduzione del reddito (ricavi professionali meno costi direttamente inerenti all'esercizio dell'attività) nel primo trimestre 2020 almeno del 33% rispetto al reddito prodotto nel primo trimestre del 2019.
- presentare istanza improrogabilmente entro il 30 aprile 2020.
- allegare fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, del proprio codice fiscale e le coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Le risorse destinate sono pari a 200 milioni e verranno erogate dagli enti in ordine cronologico rispetto all'accoglimento delle domande.

Gli enti di previdenza dovranno condividere con Agenzia delle Entrate ed INPS l'elenco dei percettori per gli opportuni controlli.

Cordialità,

Stefano Capaccioli
Beatrice Pucci
Francesco Guiducci